
SENTENZA N. N. 36421/2007 R.G.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE

GIUDICE UNICO dott.ssa Daniela Troiani

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

(C.F. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Guarisco e dal dott. Marco Rainoldi, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, via Mayr n. 10, come da procura a margine dell'atto di citazione ATTORI

#### **CONTRO**

in qualità di socio amministratore della di di (P.IVA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista, Andrea e Alberto Maltoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano, via S. Eufemia n. 2, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

**CONVENUTA** 

CONCLUSIONI: vedi fogli allegati, siglati dal giudice



# MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La domanda proposta da e e e e e e e e e e e e e e e e e e
quale socio amministratore della di volta
ad ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di Euro 8.236,80,
oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, va respinta per intervenuta
prescrizione del diritto di credito azionato.
La domanda attorea riguarda, infatti, spese condominiali di cui al conguaglio di
gestione dell'anno 1999 per Euro 2.733,08, di cui al conguaglio di gestione dell'anno
2000 per Euro 2.609,25 e di cui al conguaglio di gestione al 31/5/2002 per Euro
278,62, oltre a somme anticipate per il pagamento della tassa rifiuti relativa agli anni
199, 2000 e 2001, rispettivamente per Euro 817,55, Euro 899,15 ed Euro 899,15,
importi tutti dei quali i chiedono il pagamento al in forza del
contratto di locazione inter partes, ad uso di negozio, bar, tavola calda, relativo ad
immobile sito in
Parte convenuta, ritualmente costituitasi, ha-tempestivamente formulato eccezione di
prescrizione e tale eccezione deve ritenersi fondata.
Infatti, come rilevato dalla difesa del deve applicarsi nel caso di specie la
previsione dell'art. 6 legge 841/1973, secondo cui "Il diritto al rimborso delle spese
sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore
si prescrive in due anni", norma che, alla luce della giurisprudenza della Corte di
legittimità (cfr. Cass. 22 maggio 1993 n. 5795), trova applicazione anche con
riferimento agli oneri accessori posti a carico del conduttore dall'art. 9 legge 392/78.
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che dopo la lettera
raccomandata del 29 gennaio 2001, inviata dal commercialista degli attori alla
conduttrice di presso la sede legale di
e dalla destinataria ricevuta come dalla stessa ammesso, l'unico sollecito di
pagamento degli importi per cui è causa, del quale possa dirsi provata la ricezione da
parte del debitore, è quello inviato dal legale degli attuali attori con lettera
raccomandata datata 16/6/2006, ricevuta dal presso la "

7

', nuova attività del all'indirizzo di viale in data 19/6/2006 (doc. 5 attori). ' sia in viale Il fatto che la sede della trattoria risulta confermato dall'estratto di "Paginebianche.it" prodotta da parte convenuta (doc. 3), aggiornato alla data del 18/4/2008. Pertanto, nessun rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione può riconoscersi alle lettere raccomandate contenenti sollecito di pagamento di Euro 8.236,80, datate ", indirizzate a rispettivamente 14/11/2002 e 22/7/2004 a firma ' ", viale di cui è prodotta la relativa ricevuta di spedizione, ma non l'avviso di ricevimento (doc. 5 attori); infatti, in questo caso non può ritenersi operante la presunzione di ricezione che si ricollega alla produzione in giudizio della ricevuta di spedizione della raccomandata, in considerazione della "ordinaria regolarità del servizio postale" (cfr. Cass. 06/8649), atteso che non è stata fornita da parte attrice gravata del relativo onere- alcuna prova che il citato indirizzo ("c/o ') fosse effettivamente riconducibile al destinatario delle missive, rientrando nella sua sfera di dominio o di controllo ed essendo, quindi, idoneo a consentirgli la conoscenza dell'atto ricettizio. indicato da parte attrice a conferma della Va detto che il teste circostanza che il avrebbe dichiarato di aver ricevuto le raccomandate del 14/11/2002 e del 22/7/2004 e riconosciuto il diritto con esse fatto valere, ha affermato non solo di non ricordare tali fatti, ma di non ricordare neppure di aver mai parlato con una persona di nome Attesa la mancanza di prova della riconducibilità a dell'indirizzo da ultimo citato, risulta inammissibile l'istanza attorea di ordine di esibizione ex art. 210 CPC alle Poste Italiane del documento comprovante la consegna delle suddette raccomandate, di cui è stata prodotta la ricevuta di spedizione. Considerato che è inammissibile il giuramento decisorio che riproduca la tesi della

1

parte che lo deferisce anziché quella della parte chiamata a giurare (cfr. Cass.

80/3096, 04/18139, 03/12779), non può ammettersi tale mezzo di prova -la cui istanza è stata reiterata all'udienza del 30/6/2009- sui capitoli così come formulati da parte attrice nella memoria integrativa.

Le altre lettere prodotte da parte attrice (anch'esse sub doc. 5) non sono neppure corredate dalla ricevuta di spedizione e non hanno, quindi, non hanno alcun rilievo a fini interruttivi della prescrizione.

Pertanto, quando è pervenuta al la suddetta raccomandata del 16/6/2006, il termine biennale di prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto le somme per cui è causa era ampiamente scaduto, con conseguente estinzione del diritto.

In proposito deve precisarsi che il citato termine di prescrizione trova applicazione anche con riferimento alla tassa rifiuti pagata dal locatore in relazione all'immobile locato, rientrando tra gli oneri accessori gravanti sul conduttore il rimborso al proprietario di quanto versato a tale titolo, strettamente collegato all'effettivo godimento del bene (cfr., per situazione analoga, relativa alla tassa di occupazione del suolo pubblico per il passo carraio, Corte Appello Milano sez. III, 20 luglio 1999 n. 1974).

Né, attesa la sussidiarietà che caratterizza l'azione di arricchimento senza causa, che deve essere proposta in modo specifico (cfr. Cass. 03/4365), risulta ammissibile il - tardivo- riferimento alla stessa effettuato dagli attori, in relazione alla tassa rifiuti, per la prima volta con la memoria integrativa a seguito del mutamento del rito disposto ex art. 426 CPC, al fine di invocare l'applicazione del termine di prescrizione decennale.

Per completezza appare opportuno evidenziare che l'abrogazione della legge 841/1973 ad opera dell'art. 24 del decreto legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n. 133, non esplica effetto nel caso di specie, tenuto conto della previsione dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" e considerato che tale legge abrogativa è stata emanata in epoca successiva non solo al momento in cui è maturata la prescrizione del diritto per cui è causa, ma anche al momento in cui la prescrizione è stata eccepita nel presente giudizio.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta il rigetto della domanda attorea. Peraltro, tenuto conto del complesso delle circostanze che hanno determinato l'esito del giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarate integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

### P.Q.M.

il giudice del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- respinge le domande degli attori per intervenuta prescrizione del credito azionato;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Milano, 12 maggio 2010.

Il giudice

~dott.ssa Daniela Troiani

TRIBUNALE DI MILANO PUBBLICATO OGGI 1 9 MAS. 2818

Con Sea ANGELA D'AURIA

TRIBUNALE OROTTARIO DI MELAGIO
EL COMI CONTUNESSA L'UNE PRINCEE O
MESSO IL CANCENTERE

L'OANCENTERE